Numero registro generale 10397/2019
Numero sezionale 691/2023
Numero di raccolta generale 26641/2023
Data pubblicazione 15/09/2023

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Presidente	Oggetto:
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere	RESPONSABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE
PASQUALE GIANNITI	Consigliere	
PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO	Consigliere	Ud.24/02/2023 CC
CARMELO CARLO ROSSELLO	Consigliere-Rel.	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10397/2019 R.G. proposto da:

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato PRIORESCHI MAURILIO (CF:PRRMRL59D01G274L), rappresentata e difesa dagli avvocati DE GIROLAMO FLAVIO (CF:DGRFLV77P19F839S), BRUNO VINCENZO (CF:BRNVCN75S15L219G), TORTORELLA SILVIA (TRTSLV72T68A488A)

– **Ricorrente** –

Contro

COMUNE DI FERENTINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato PRIORESCHI MAURILIO (CF: PRRMRL59D01G274L), rappresentato e difeso dagli avvocati TORTORELLA SILVIA (CF: TRTSLV72T68A488A), DE GIROLAMO FLAVIO (DGRFLV77P19F839S), BRUNO VINCENZO (CF: BRNVCN75S15L219G)

– **Controricorrente** –

nonché contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato PRIORESCHI MAURILIO (CF: PRRMRL59D01G274L), rappresentata e difesa dagli

Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa - Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ec

avvocati BRUNO VINCENZO (CF:BRNVCN75S15L219G), TORTORELLA SILVIA (CF:TRTSLV72T68A488A), DE GIROLAMO FLAVIO (CF:DGRFLV77P19F839S)

– **Controricorrente** –

nonché contro

TANZI GIANFRANCO, NOTA MARIA LUISA, TANZI LUIGI, TANZI MARIA PAOLA, COMUNE DI FERENTINO, DI TOMASSI DOMENICO, RIGGI EMILIANO, GENERALI ITALIA SPA, TANZI FABIANO

– **Intimati** –

sul controricorso incidentale proposto da

TANZI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA, 29 SC VIII, presso lo studio dell'avvocato CATELLI MARCO (CF:CTLMRC61H18H501T), che lo rappresenta e difende

– **Ricorrente incidentale** –

TANZI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA, 29 SC VIII, presso lo studio dell'avvocato CATELLI MARCO (CF:CTLMRC61H18H501T) che lo rappresenta e difende

– **Ricorrente incidentale** –

TANZI MARIA PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA, 29 SC VIII, presso lo studio dell'avvocato CATELLI MARCO (CF:CTLMRC61H18H501T), che la rappresenta e difende

– **Ricorrente incidentale** –

TANZI FABIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA, 29 SC VIII, presso lo studio dell'avvocato CATELLI MARCO (CF:CTLMRC61H18H501T), che lo rappresenta e difende

– **Ricorrente incidentale** –

NOTA MARIA LUISA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA, 29 SC VIII, presso lo studio dell'avvocato CATELLI MARCO (CF:CTLMRC61H18H501T), che la rappresenta e difende

Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa - Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ec

– **Ricorrente incidentale** –

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7227/2018 depositata il 16/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il sig. Emiliano Riggi, proprietario e conducente dell'autovettura Rover tg. AS 100 MR, e il sig. Domenico Di Tomassi, passeggero trasportato sulla detta autovettura, convennero in giudizio avanti al Tribunale di Frosinone i sigg.ri Fabiano Tanzi e Gianfranco Tanzi nonché la società Toro Assicurazioni s.p.a. -nella rispettiva qualità di conducente, proprietario e assicuratrice per la r.c.a. dell'autovettura BMW Z3 tg. AZ 244 WR- per ivi sentirli condannare al pagamento, in solido, di somme a titolo di risarcimento di tutti i danni rispettivamente subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto lungo la via Casilina, nella tratta di accesso al centro urbano della cittadina di Ferentino per asserita esclusiva responsabilità del Fabiano Tanzi
2. Con separato atto di citazione i sigg. Fabiano Tanzi e Gianfranco Tanzi, nonché i sigg. Maria Luisa Nota (madre del Fabiano Tanzi), Luigi e Maria Paola Tanzi (fratello e sorella del Fabiano Tanzi) convenivano i sigg. Emiliano Riggi ed altresì la società Levante Norditalia Assicurazioni s.p.a. ed il Comune di Ferentino avanti al Tribunale di Frosinone per ivi sentirli condannare al pagamento di somme a titolo di risarcimento di tutti i danni rispettivamente subiti in conseguenza del suindicato sinistro stradale asseritamente avvenuto per fatto e colpa dell'Emiliano Riggi, nonché a causa del manto stradale dissestato.
3. Riuniti i giudizi, con sentenza del 15/5/2012 il Tribunale di Frosinone ha ascritto il sinistro all'esclusiva responsabilità del Fabiano Tanzi

Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa - Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ec

nella causazione del sinistro d quo, accogliendo le domande del Riggi e del Di Tomassi, e rigettando quelle dei Tanzi.

4. Successivamente, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure con sentenza del 16/11/2018 la Corte d'Appello di Roma ha ascritto il sinistro alla concorrente responsabilità del Tanzi (nella misura del 70% e del Riggi (nella misura del 30%), riducendo l'ammontare del danno liquidato dal giudice di prime cure in favore del Riggi e determinando quello spettante ai Tanzi.
5. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società Amissima Assicurazioni s.p.a. (nuova denominazione assunta da Carige Assicurazioni s.p.a., già Levante Norditalia Assicurazioni s.p.a.) propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi illustrati da memoria.
6. Resistono con controricorso i sigg. Fabiano Tanzi ed altri, che spiegano altresì ricorso incidentale sulla base di 5 motivi, illustrati da memoria, cui resistono con separati controricorsi il Comune di Ferentino e la società Amissima Assicurazioni s.p.a. (ora HDI Italia s.p.a.).
7. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente in via principale società Amissima Assicurazioni s.p.a. (ora HDI Italia s.p.a.) denunzia "*Nullità ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c. della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma per avere la stessa reso una motivazione soltanto apparente a fondamento della propria decisione di attribuire al signor Riggi un concorso di colpa del 30% nella causazione dell'incidente del 15.11.1998 – art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c.*", per avere la Corte territoriale reso una "motivazione apparente" a fondamento della propria decisione di attribuire ad Emiliano Riggi un concorso di colpa del 30% nella causazione del sinistro.

Il motivo è infondato.

Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa - Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ec

A pagg. 8 e 9 dell'impugnata sentenza la corte di merito ha dato invero conto delle ragioni poste a base della raggiunta conclusione in ordine alla ascrizione del sinistro alla concorrente responsabilità dei due conducenti delle autovetture coinvolte (v. *infra*), in termini senz'altro non deponenti per una motivazione non assurgente al c.d. "minimo costituzionale" e pertanto meramente apparente (e quindi inesistente), laddove non è più censurabile la mera insufficienza della motivazione ex art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, da ultimo, Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476 e Cass., Sez. Un., 30/7/2021, n. 21973).

Con il secondo motivo la ricorrente in via principale denunzia "*Violazione e/o falsa applicazione de li artt. 2054 c.c., 40 e 41 c.p. e 115 e 116 c.p.c. nonché nullità della sentenza e vizio motivazionale per avere la Corte d'Appello ritenuto sussistente il concorso di colpa del Sig. Riggi, nella misura del 30%, nella causazione dell'incidente stradale del 15.11.1998 travisando le prove acquisite in giudizio - Art. 360 comma 1 nn. 3), 4) 5) c.p.c.*".

Si duole che, erroneamente valutando le emergenze processuali e probatorie, la corte di merito abbia erroneamente ascritto il sinistro anche alla concorrente responsabilità del Riggi, laddove nell'espletata CTU è stata esclusa la rilevanza causale della condotta di quest'ultimo, affermandosi che anche mantenendo la velocità nei <<limiti ammessi>> di 50 Km/h il sinistro si sarebbe egualmente verificato.

Con il terzo motivo la ricorrente in via principale denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.

Lamenta che nell'impugnata sentenza la corte di merito ha <<pronunciato oltre le pretese attoree liquidando sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento gli interessi nella misura superiore al tasso legale domandato in giudizio dai Sig.ri Tanzi>>.

Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa - Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ec

Con il primo motivo i ricorrenti in via incidentale denunziano *"Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 40 e 41 c.p. e 2043 e 2051 c.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1 nn. 3) e 5) c.p.c."*, per avere la corte territoriale escluso la sussistenza di responsabilità del Comune di Ferentino nella causazione del sinistro e rigettato l'appello nei suoi confronti.

Si dolgono dell'erronea valutazione delle emergenze processuali e probatorie.

I suindicati motivi del ricorso principale e incidentale, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'accertamento del nesso di causalità e del concorso di colpa costituiscono apprezzamenti di fatto spettanti al giudice del merito, e l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze derivanti dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata (cfr. Cass., 30/6/2021, n. 18509; Cass., 10/04/2019, n. 9985; Cass., 14/2/2018, n. 3629. E già Cass., 12/6/2001, n. 7935).

Per altro verso, come questa Corte ha già avuto più volte modo di porre in rilievo, allorquando non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, il giudice deve fare invero ricorso a una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova (cfr. Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 30/9/2014, n. 20548; Cass., 27/8/2014, n. 18307; Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020), sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili; quale *peritus peritorum*

Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa - Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ec

ben può peraltro discostarsene, argomentando su basi tecnico-scientifiche e logiche (cfr. Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020) e motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione (cfr. Cass., 3/3/2011, n. 5148), specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (cfr. Cass., 26/8/2013, n. 19572; Cass., 7/8/2014, n. 17747; e, da ultimo, Cass., 11/1/2021, n. 200; Cass., 25/11/2021, n. 36638).

Orbene, nella specie in ossequio ai suindicati principi nell'impugnata sentenza la corte di merito ha effettuato un'autonoma valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili [«*rileva peraltro la Corte che non può farsi a meno di considerare che entrambi i conducenti hanno violato sia il limite di velocità di 50 km orari stabilito dall'art. 142 comma 1 CDS per le strade nei centri abitati, sia il disposto dell'art. 141 CDS (richiamato dall'art. 142 comma 5), secondo cui la velocità deve essere in ogni caso regolata in relazione alle caratteristiche ed allo stato della strada e del traffico. Infatti, le due vetture percorrevano il tratto in questione provenienti da opposta direzioni l'una - la BMW- a velocità non inferiore a 80-85 km. orari e l'altra -la rover- alla velocità di 65 km orari. Il CTU ha rilevato che tra la deviazione conclamata della BMW e l'urto è intercorso un tempo di meno di 2" per cui conducente della rover può avere appena toccato i freni e ove pure avesse tenuto la velocità di 50 km orari non avrebbe potuto evitare l'urto. Ritiene peraltro la Corte che la velocità di 50 km orari sarebbe stata comunque non sufficientemente moderata in relazione alla situazione contingente di tempo e di luogo: era notte, pioveva, la strada era bagnata, lievemente dissestata e presentava una pendenza nella direzione Ferentino-Casilina del 6,3%. In queste condizioni Emiliano Riggi conducente della ROVER avrebbe dovuto*

Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa - Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ec

limitare la velocità a 30-40 km orari comportamento che gli avrebbe consentito, se non di evitare l'urto, di ridurre notevolmente la velocità dello scontro e le conseguenze di esso. Per contro, Riggi pervenne all'urto con la BMW ad una velocità di 60-65 km orari, mentre la BMW in imbardata aveva una velocità finale di circa 25 km orari (quest'ultimo dato è stato modificato nei chiarimenti, nei quali il CTU ha considerato possibile che la BMW fosse ancora animata da una velocità di 61 km orari "ma non in senso trasversale al veicolo, come già specificato nella CTU in atti"). Per questi motivi la Corte ritiene di affermare il concorso di responsabilità per colpa dello stesso Riggi, che si ritiene di quantificare nella misura del 30% del totale, considerata l'assoluta preponderanza del comportamento del conducente della BMW nella determinazione dell'evento»], all'esito della quale è pervenuta ad ascrivere la causazione del sinistro al concorso di colpa di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, ravvisando la prevalente responsabilità del Tanzi (nella misura del 70%) rispetto a quella del Riggi (stimata nel restante 30%).

Risulta a tale stregua dal giudice di merito assolto (anche) l'obbligo della motivazione circa la maggiore o uguale gravità dell'una o dell'altra colpa, e poiché l'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico (v. Cass., 24/3/2011, n. 6752), l'operato apprezzamento si sottrae invero al sindacato di legittimità (cfr., da ultimo, con riferimento a differente fattispecie, Cass., 2/4/2021, n. 9200).

Emerge evidente, a tale stregua, come le deduzioni dei ricorrenti (oltre a risultare quelle dei ricorrenti incidentali) formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. là dove pongono a base delle mosse censure atti e documenti del giudizio di merito in violazione del requisito a pena d'inammissibilità ivi prescritto) in realtà inammissibilmente

Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa - Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ec

prospettino una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminarsi il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 26/2/2021, n. 5442; Cass., 8/3/2022, n. 7523; Cass., 1°/7/2021, n. 18695).

Né può sotto altro profilo sottacersi come al di là della formale intestazione dei motivi i ricorrenti (in particolare la ricorrente principale) deducano in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso *ratione temporis* applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l'omessa e *a fortiori* l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Deve pertanto ribadirsi che compito della Corte Suprema di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello

Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa - Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ec

di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, bensì di controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia come nella specie mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (v. Cass, 8/3/2022, n. 7523).

Con particolare riferimento al 3° motivo va ulteriormente posto in rilievo che, come questa Corte ha già avuto modo di osservare, integrando il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale un tipico debito di valore (v. Cass., 10/3/2006, n. 5234), sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari, oltre alla svalutazione (che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: c.d. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario).

Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza (a differenza che nell'ipotesi di responsabilità contrattuale) dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (v. Cass., 10/4/2018, n. 8766; Cass., 3/8/2010, n. 18028; Cass., 3/3/2009, n. 5054; Cass., 10/3/2006, n. 5234; Cass., 25/1/2002,

Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa - Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ec

n. 883. Cfr. altresì Cass., 4/5/2009, n. 10236; Cass., Cass., 24/2/2006, n. 4184. E già Cass., Sez. Un., 17/2/1995, n. 1712), applicando un saggio di interessi scelto in via equitativa dal giudice o sulla semisomma (e cioè la media) tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all'epoca dell'illecito, ovvero - per l'identità di risultato - sul credito espresso in moneta all'epoca del fatto e poi rivalutato anno per anno (v. Cass., Sez. Un., 17/2/1995, n. 1712, e conformemente, Cass., 17/9/2015, n. 18243; Cass., 10/10/2014 , n. 21396; Cass., 20/4/2017, n. 9950; Cass., 24/10/2017, n. 25091).

Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha fatto invero pinea e corretta applicazione.

Dopo aver ravvisato <<dovuti gli interessi a titolo di danno a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale (v. Cass. Sez. Un. 1712/95) per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito>>, lo ha liquidato calcolando gli interessi <<anno per anno sui singoli scaglioni rivalutati secondo l'indice medio ISTAT, previo ricorso a titolo puramente parametrale al saggio del 4% annuo (rendimento medio dei titoli di Stato) sul valore medio della moneta nel periodo, ottenuto dalla semisomma degli importi sopra indicati>>.

Nel muovere la doglianza in esame per essere stata la pronunzia sul punto emessa in asserita ultrapetizione, la ricorrente d'altro canto non muove censura -al riguardo prospettando vizio di motivazione- in ordine all'erronea interpretazione da parte del giudice della domanda di controparte (v., da ultimo, Cass., 7/5/2021, n. 12159. E già Cass. 9/3/2004, n. 4754) né per altro verso prospetta che la medesima abbia inteso limitare l'ammontare del danno da lucro cessante in argomento in deroga ai suindicati normali criteri di relativo accertamento (cfr. Cass., 7/5/2021, n.

Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa - Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ec

12159; Cass., 27/9/2012, n. 16540; Cass., 25/2/2011, n. 10528; Cass., 13/2/2002, n. 2078).

Con il secondo motivo i ricorrenti in via incidentale denunziano "*Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1223, 1226, 1227, 2043 e 2059 c.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1 nn. 3) e 5) c.p.c.*".

Si dolgono del mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante e del danno non patrimoniale sofferto dai fratelli Fabiano e Maria Paola per aver <<subito una evidente compromissione del rapporto con il loro congiunto all'interno del nucleo familiare, avendo dovuto di fatto riorganizzare le loro abitudini di vita, in ragione della sofferenza e dello stato di ansia patito per le condizioni del familiare>>, in quanto la <<Maria Paola fu costretta a sottoporsi a sedute mediche presso specialisti in quanto affetta da sindrome ansioso-depressiva, precisando che la stessa seguì materialmente il fratello>> Fabiano <<durante il lungo e doloroso percorso rieducativo a cui si sottopose il ragazzo … abbandonando tutte le sue attività per circa un anno e trasferendosi sia all'estero (Austria) che in Piemonte dove gli prestò assistenza quotidiana>>, e <<non si è sposata>> ma è rimasta a vivere <<ancora a casa con il fratello>>, condividendo <<tutti i vari tentativi di migliorare la situazione psico-fisica di quest'ultimo nella speranza di recuperare una accettabile condizione di vita>>.

Lamentano non essersi considerato che <<il danno riflesso subito dai congiunti di persona lesa può essere provato anche soltanto in via presuntiva>>.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito ritenuto <<provato il danno morale patito dai fratelli del sig. Fabiano Tanzi (quanto meno quello subito dalla sorella Maria Paola particolarmente legata affettivamente al fratello Fabiano, con cui convive) sulla base del notorio e delle presunzioni semplici, inferendo dalla dimostrata

Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa - Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ec

gravità delle lesioni riportate dal fratello la prova presuntiva del danno subito dai familiari>>, non avendo <<in alcun modo dato rilievo ad elementi costitutivi chiari, univoci e dimostrati quali: 1. La convivenza del sig. Fabiano Tanzi con la sorella Maria Paola Tanzi; 2. La gravità delle lesioni riportate dal sig. Fabiano Tanzi a seguito del sinistro per cui è causa da cui residuavano postumi invalidanti quantificati in misura non inferiore ad IP 80%, che ebbero a ripercuotersi sul naturale rapporto affettivo che legava (e lega) i germani>>, nonché alla <<necessità di assistenza quotidiana per il sig. Fabiano Tanzi in concomitanza del primo intervento di microchirurgia (presso il Policlinico Gemelli di Roma) ed in occasione delle successive cure di recupero e neuroabilitazione in Austria, in Svizzera, in Piemonte e nel successivo quotidiano, a cui la sorella Maria Paola Tanzi ha attivamente partecipato>>.

Con il terzo motivo denunziano "*Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1223, 1226, 1227, 2043, 2056 e 2059 c.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c.*".

Si dolgono che la corte di merito <<abbia ritenuto di provvedere soltanto alla personalizzazione (seppur in percentuale prossima al massimo) del risarcimento del danno non patrimoniale in relazione alla lesione della capacità lavorativa generica subita dal sig. Fabiano Tanzi, non riconoscendo il richiesto danno patrimoniale da riduzione e/o perdita della capacità lavorativa specifica futura>>.

Lamentano che <<a fronte della certezza del danno alla capacità lavorativa subito dal sig. Fabiano Tanzi>>, la corte di merito ha <<erroneamente ritenuto non "trovare applicazione … il riferimento al triplo della pensione sociale">>, criterio invero dalla giurisprudenza di legittimità ritenuto applicabile ove come nella specie la vittima non avesse <<alcun reddito da lavoro al momento del sinistro>>.

Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa - Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ec

Con il quarto motivo denunziano *"Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1223, 1226, 1227, 2043, 2056 e 2059 c.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1 nn. 3) e 5) c.p.c.*

Si dolgono che la Corte territoriale abbia erroneamente liquidato le spese mediche sostenute e le <<erogazioni per viaggi di cure>>, né riconosciuto <<il risarcimento del danno patrimoniale emergente e da lucro cessante subito dai genitori del sig. Fabiano Tanzi>>, e in particolare <<del danno patrimoniale futuro consistente nella impossibilità per gli stessi di poter in futuro contare sul possibile aiuto economico del congiunto, in conseguenza della perduta o gravemente ridotta capacità dello stesso di produrre reddito>>.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno non patrimoniale *iure proprio* subito dai congiunti (e in particolare dai genitori e dai fratelli) della vittima ovvero di persona come nella specie lesa in modo non lieve dall'altrui illecito non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria della salute.

Tale pregiudizio va dai prossimi congiunti allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, in quanto l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria (v. Cass., 30/8/2022, n. 25541; Cass., 8/4/2020, n. 7748; Cass., 11/07/2017, n. 17058).

Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa - Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ec

Sotto altro profilo, con riferimento alla riduzione della capacità lavorativa *generica*, si è da questa Corte posto in rilievo che essa non attiene alla produzione del reddito ma si sostanzia in un danno alla persona, in quanto lesione di un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale *danno biologico* (v. Cass., 25/8/2014, n. 18161; Cass., 6/8/2004, n. 15187).

Il danno da riduzione della capacità lavorativa *specifica* è viceversa generalmente ricondotto nell'ambito non già del danno biologico bensì del *danno patrimoniale* (cfr. in particolare Cass., 9/8/2007, n. 17464 e Cass., 27/1/2011, n. 1879), precisandosi peraltro al riguardo che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (v. Cass., 25/8/2006, n. 18489, Cass., 8/8/2007, n. 17397, e Cass., 21/4/2010, n. 9444).

Recentemente si è da questa Corte peraltro precisato come la circostanza che i postumi permanenti di lieve entità rientrino nel danno biologico come menomazione della salute psicofisica della persona non significa lo stesso "assorba" anche la menomazione della generale attitudine al lavoro, giacché al danno alla salute resta pur sempre estranea la considerazione di esiti pregiudizievoli sotto il profilo dell'attitudine a produrre guadagni attraverso l'impiego di attività lavorativa, sicché gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso possono pertanto consistere in un danno patrimoniale da lucro cessante laddove vengano ad eliminare o a ridurre la capacità di produrre reddito (cfr. Cass., 24/2/2011, n. 4493).

Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa - Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ec

A tale stregua, vanno al danneggiato risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del verificarsi del medesimo (danni da incapacità lavorativa *specifica*) ma anche i danni gli eventuali *danni patrimoniali ulteriori*, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa *generica*, allorquando il grado di invalidità, affettante il danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito.

In tale ipotesi l'invalidità subita dal danneggiato in conseguenza del danno evento lesivo si riflette infatti comunque in una riduzione o perdita della sua capacità di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante.

Va pertanto escluso che il danno da incapacità lavorativa *generica* non attenga mai alla produzione del reddito e si sostanzi sempre e comunque in una menomazione dell'integrità psicofisica risarcibile quale danno biologico, costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto (cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908).

La lesione della capacità lavorativa *generica*, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini, può invero costituire *anche* un *danno patrimoniale*, non ricompreso nel danno biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano inciso o meno sulla sua capacità lavorativa *specifica* (cfr. Cass., 16/1/2013, n. 908).

Il grado di invalidità personale determinato dai postumi permanenti di una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette infatti automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità

Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa - Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ec

lavorativa specifica e, quindi, di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza.

A tale stregua, nel caso in cui la persona che abbia subito una lesione dell'integrità fisica già eserciti un'attività lavorativa e il grado d'invalidità permanente sia tuttavia di scarsa entità (c.d. "micropermanenti"), un danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale (v. Cass., 18/9/2007, n. 19357; Cass., 7/8/2001, n. 10905).

Si è altresì precisato che l'invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un *danno patrimoniale attuale* in proiezione futura da *perdita di chance*, *ulteriore* e *distinto* rispetto al *danno* da *incapacità lavorativa specifica*, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (v. Cass., 12/6/2015, n. 12211).

Tale danno deve allora se del caso riconoscersi non solo in favore di soggetto già percettore di reddito da lavoro, ma anche a chi non lo sia mai stato (es., casalinga: cfr. Cass., 12/9/2005, n. 18092) o non sia ancora in età non lavorativa (v., con riferimento al minore, Cass., 17/1/2003, n. 608), ovvero versi in concreto in una condizione lavorativa caratterizzata da carattere saltuario (v. Cass., 25/8/2020, n. 17690) o al momento del sinistro sia disoccupato e perciò senza reddito (v. Cass., 7/8/2001, 8 n. 10905), potendo in

Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa - Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ec

tal caso escludersi il danno da invalidità temporanea ma non anche il danno collegato all'invalidità permanente che proiettandosi nel futuro verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima.

A tale stregua, un danno (anche) patrimoniale risarcibile può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un'occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all'invalidità permanente che proiettandosi appunto per il futuro verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima al momento in cui questa inizierà a svolgere un'attività remunerata, in ragione della riduzione della capacità lavorativa conseguente alla grave menomazione cagionata dalla lesione patita, da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto dell'età della vittima stessa, del suo ambiente sociale e della sua vita di relazione (v. Cass., 30/11/2005, n. 26081; Cass., 18/5/1999, n. 4801. E, da ultimo, Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 4/11/2020, n. 24481).

Mentre la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima (v., da ultimo, Cass., 12/10/2018, n. 25370), in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto o non ancora goduto dalla vittima può applicarsi il criterio del triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale (v. Cass., 25/8/2020, n. 17690; Cass., 12/10/2018, n. 25370, ove si fa richiamo all'art. 137 cod. ass.; Cass., 27/11/2015, n. 24210; Cass., 17/1/2003, n. 608).

Emerge pertanto evidente che trattandosi di invalidità generica come nella specie integrante ipotesi di c.d. macropermanente (dell’80%) rimane invero integrata la lesione non solo di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto danneggiato

Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa - Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ec

rientrante nell'aspetto (o voce) del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, sicché la relativa liquidazione non può essere pertanto in questo ricompreso (v. Cass., 27/10/2015, n. 21782; Cass., 12/6/2015, n. 12211) ma anche sotto il (differente) profilo dell'eventuale ulteriore danno *patrimoniale* derivante dalla riduzione della capacità lavorativa *generica*, in quanto per la sua entità l'invalidità non consente al danneggiato la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali ed idonei alla produzione di fonti di reddito, oltre a quello specificamente prestato al momento del sinistro.

Si tratta, in quest'ultima ipotesi, di un aspetto del danno da lucro cessante (cfr. Cass., 13/7/2011, n. 15385) di cui si compendia la categoria generale del danno patrimoniale, concernente la capacità di produzione di reddito futuro, o, più precisamente, della perdita di *chance*, da questa Corte intesa quale entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un risarcibile danno da considerarsi non già futuro (nel qual senso v. peraltro, da ultimo, Cass., 12/2/2015, n. 2737; Cass., 17/4/2008, n. 10111) bensì danno certo ed attuale in proiezione futura (nella specie, ad esempio la perdita di un'occasione favorevole di prestare altro e diverso lavoro confacente alle attitudini e condizioni personali ed ambientali del danneggiato idoneo alla produzione di fonte di reddito).

Danno che, ove dal giudice di merito individuato ed accertato, con adeguata verifica dell'assolvimento del relativo onere probatorio incombente sul danneggiato il quale può al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva (v. Cass., 13/7/2011, n. 15385; Cass., 11/5/2010, n. 11353; Cass., 19/2/2009, n. 4052; Cass., 30/1/2003, n. 1443), va stimato con valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass., 17/4/2008, n. 10111, e, da ultimo, Cass., 12/2/2015, n. 2737).

Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa - Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ec

La sua attribuzione, se dal giudice del merito riconosciuta come dovuta non realizza invero duplicazione alcuna nemmeno in presenza del riconoscimento e liquidazione del danno da incapacità lavorativa specifica, il quale attiene invero a1risarcimento del diverso pregiudizio che al danneggiato consegua in relazione al differente aspetto dell'impossibilità di attendere alla specifica attività lavorativa in essere al momento del sinistro (v. Cass., 12/6/2015, n. 12211).

Quanto al danno patrimoniale subito dai congiunti di persona deceduta o lesa a causa dell'altrui fatto illecito va sotto altro profilo ribadito che il diritto al relativo risarcimento ai medesimi *iure proprio* spettante ex art. 2043 c.c. richiede l'accertamento che risultino in conseguenza dello stesso in effetti privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui avrebbero presumibilmente continuato a fruire o goduto in futuro (v. Cass., 20/3/2017, n. 7054; Cass. civ. Sez. III, 06/02/2007, n. 2546).

Tale danno deve essere liquidato sulla base di una valutazione equitativa circostanziata, rimessa al giudice di merito, che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare e delle prospettive di reddito (v. Cass. civ. Sez. III, 13/03/2012, n. 3966).

Si è al riguardo precisato che il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima configura un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto, e da liquidarsi in via necessariamente equitativa (v. Cass., 20/11/2018, n. 29830).

Ai fini della prova presuntiva, ben può la prova del fatto base essere desunta da elementi obiettivi acquisiti al compendio probatorio (cfr. Cass., 11/5/2010, n. 11353), essendo al riguardo invero sufficiente addirittura la relativa mera allegazione, in presenza di non contestazione della controparte (cfr. Cass., 24/11/2010, n. 23816; Cass., 2/11/2009, n. 23142; Cass., 1°/8/2001, n. 10482. E già Cass., 13/11/1976, n. 4200).

Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa - Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ec

Atteso che la presunzione solleva la parte ex art. 2697 c.c. onerata di provare il fatto previsto (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546), allorquando ammessa essa -in assenza di prova contraria- impone infatti al giudice di ritenere il medesimo provato (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).

Provato presuntivamente (*a fortiori* in mancanza come nella specie di elementi anche solo indiziari di segno contrario dedotti dalla parte a cui svantaggio opera la presunzione) l'*an* del danno patrimoniale da lucro cessante (cfr. Cass., 16/5/2013, n. 11968; Cass., 11/11/1996, n. 9835), il *quantum* va quindi liquidato in via necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass., 17/4/2008, n. 10111, e, più recentemente, Cass.,12/2/2015, n. 2737; Cass., 12/6/2015, n. 12211).

Quanto alle spese mediche, va osservato come risponda ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che in quanto si tratti di cure e interventi medici effettuati in conseguenza del sinistro, allo stesso connesse quali conseguenze ulteriori o aggravamento del danno evento esse rimangono a carico del danneggiante, anche se effettuate all'estero (cfr. Cass., 27/10/2015, n. 21782) o in clinica privata (cfr. Cass., 28/2/2019, n. 5801).

Così come per il danno non patrimoniale (con riferimento al quale cfr., da ultimo, Cass., 23/4/2013, n. 9770; Cass., 17/4/2013, n. 9231; Cass., 7/6/2011, n. 12273; Cass., 9/5/2011, n. 10108), anche per il danno patrimoniale, attesa la diversità ontologica degli aspetti (o voci) di cui (anche) tale categoria generale si compendia, è infatti necessario che essi, in quanto sussistenti e provati, vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro (cfr., da ultimo, Cass., 12/6/2015, n. 12211).

Nel liquidare l'ammontare dovuto a titolo di danno patrimoniale il giudice deve allora garantire che risulti sostanzialmente osservato il principio dell'integralità del ristoro nei suesposti termini, sia sotto

Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa - Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ec

il profilo della necessaria considerazione di tutti gli aspetti o voci in cui la categoria del danno patrimoniale si scandisce nel singolo caso concreto (v., da ultimo, Cass., 12/6/2015, n. 12211) sia avuto riguardo alla congruità della relativa quantificazione.

Nella giurisprudenza di legittimità si è sottolineato che il principio della integralità del ristoro subito dal danneggiato/creditore non si pone invero in termini antitetici bensì trova correlazione con il principio in base al quale il danneggiante/debitore è tenuto al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l'inadempimento a lui causalmente ascrivibile, l'esigenza della cui tutela impone anche di evitarsi duplicazioni risarcitorie, che si configurano (solo) allorquando lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni, laddove non sussistono in presenza della liquidazione dei molteplici e diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito o dall'inadempimento e incidenti sulla persona del danneggiato/creditore.

In ordine alle spese per sopportate per i viaggi per l'effettuazione delle cure, questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare che ai fini del relativo risarcimento il giudice, in presenza di sinistri che abbiano costretto il leso ed i suoi familiari a numerosi e ripetuti ricoveri, purché questi ultimi siano documentati, può liquidare ex art. 1226 c.c. il pregiudizio consistito nelle erogazioni per viaggi di cura e spese mediche anche in assenza della prova dei relativi esborsi (v. Cass., 27/3/2019, n. 8442; Cass., 19/1/2010, n. 712; Cass., 1°/12/1999, n. 13358).

Orbene, i suindicati principi sono stati dalla corte di merito invero disattesi nell'impugnata sentenza.

In particolare, là dove ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni lamentati <<da Luigi e Maria Paola Tanzi>> in termini del tutto apodittici affermando non essere stata dai medesimi <<offerta alcuna dimostrazione concreta>> a relativo <<supporto>>.

Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa - Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ec

Nella parte in cui, <<quanto al preteso danno patrimoniale>>, ha escluso la possibilità di fare <<riferimento al triplo della pensione sociale>> in quanto <<nella fattispecie non risulta che Fabiano Tanzi svolgesse alcuna lavorativa o produttiva di reddito>>, e <<quanto al fatto che frequentasse l'Università e in particolare fosse iscritto al terzo anno di medicina … l'aver sostenuto gli esami del primo anno del corso di laurea (ma nell'ultimo anno prima dell'incidente aveva sostenuto soltanto un esame di inglese) e il fatto che gli studi di medicina appartenessero alla tradizione familiare non sono elementi sufficienti per affermare che con elevata probabilità Fabiano Tanzi avrebbe svolto la professione di medico, per cui gli elementi di valutazione del probabile reddito futuro sono del tutto carenti e per tale motivo si è soltanto personalizzato -come detto in percentuale prossima al massimo- il risarcimento del danno non patrimoniale in relazione alla lesione della capacità lavorativa generica>>.

Là dove, con riferimento alle spese mediche, ha affermato che <<ulteriori spese non si riconoscono, dato che le altre ricevute esaminate dal CTU sono della clinica di Innsbruck o di altre aziende austriache ed espresse in lingua tedesca nonché in valuta di tale Stato e per tale motivo il CTU non è stato in grado di stimarne la congruità>>.

Nella parte in cui, con riferimento ai viaggi di cura, dopo aver dato espressamente atto <<dei numerosi prolungati ricoveri del Tanzi dettagliatamente indicati nella consulenza tecnica d'ufficio>> è pervenuta ad escludere nella specie la relativa risarcibilità in quanto <<tutte le altre voci di danno sono genericamente allegate nell'atto di citazione di primo grado>>.

Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché il 5° motivo del ricorso incidentale (con il quale i ricorrenti denunziano "*Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 90, 91 e 92 c.p.c. ex art. 360 comma 1 n. 3)*

Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa - Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ec

c.p.c. e nullità della sentenza ex art. 132 n. 4) c.p.c. ex art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c."), la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale nei termini di cui in motivazione, rigetta il ricorso principale. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24/02/2023.

Il Presidente
LUIGI ALESSANDRO SCARANO

Firmato Da: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3e1ddb7100d41eb6b91e34df837057fa - Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ec